

**Sent. n. 115/2026**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37699** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:

**xxxxxx**, nato a xxxx (xxx) il xxxxx (xxxxxxxxx) e residente in xxxxx (xxxx) alla via xxxxxxx n. xxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Falconieri (FLCSVT73A30F842E), unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Bari alla via Vito Nicola De Nicolò n. 1 presso lo Studio dell'Avv. Teresa Sacco (domicilio digitale: falconieri.salvatore@ordavvle.legalmail.it);

**contro:**

**INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108 (domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udito, alla pubblica udienza del 13.5.2026, l'Avv. Falconieri per il ricorrente e l'Avv. De Leonardis per l'INPS;

Ritenuto e considerato quanto segue in

**FATTO e DIRITTO**

**1.** – Con ricorso depositato il xxxxxx il sig. xxxxx, xxxxxx in congedo dal xxxxx (dimissioni volontarie), premesso che:

- a seguito dell'istanza, avanzata in data xxxxxx, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in ordine alle infermità *ipertensione arteriosa*, *spondiloartrosi cervicale con EDD L5-S1 e protrusione discale L4-L5* e *spondiloartrosi lombare con EDD L5-S1 e protrusione discale L4- L5*, con verbale n. xxxxx del xxxxx la CMO di xxxxx giudicava le ridette infermità, singolarmente e complessivamente, ascrivibili a Tabella B (2 annualità) del d.P.R. 30.12.1981, n. 834;
- con parere n. xxxxxx reso nell'adunanza n. xxxx del xxxxxx il Comitato di Verifica per le cause di servizio (CVCS) affermava potersi riconoscere dipendente da causa di servizio la sola infermità *spondilosi lombare con EDD L5-S1 e protrusione discale L4-L5*; quindi, conformemente a detto parere, con decreto n. xxxxx del xxxx il Ministero xxxx riconosceva la dipendenza da causa di servizio per tale infermità, riservando a separato provvedimento la definizione della richiesta di equo indennizzo;
- con Mod. xxxxx l'INPS gli trasmetteva l'atto n. xxxxxx del xxxxxx, di liquidazione, a titolo provvisorio, della pensione ordinaria diretta di anzianità (con decorrenza dal xxxxxx);
- il xxxxx presentava all'INPS domanda di pensione di inabilità di privilegio in relazione all'infermità *spondilosi lombare con EDD L5-S1 e protrusione discale L4-L5*;
- con nota trasmessa via pec il xxxxx diffidava l'INPS a provvedere sulla sua istanza;

nel silenzio dell'INPS, ha chiesto a questa Corte di «*1. accertare e dichiarare che il sig. xxxxxx ha diritto alla pensione privilegiata di VIII categoria Tab. A con decorrenza dalla data di presentazione della domanda oltre interessi e rivalutazione 2. Per l'effetto, condannare l'INPS - Direzione provinciale Lecce - Gestione Dipendenti Pubblici, al pagamento in favore del sig. xxxxxx delle somme arretrate tutte che risulteranno dovute a titolo di trattamento privilegiato di pensione, ivi compresi i trattamenti accessori connessi, con gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge*»; con vittoria di spese e onorari di causa da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

In via istruttoria, è stato chiesto di disporre ulteriori accertamenti medico-legali.

**2.** – L'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxx, chiedendo di: *i)* rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; *ii)* in via gradata, fare applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

L'Istituto ha inoltre depositato l'ultimo Mod. xxxxx con cui è stato trasmesso al ricorrente l'atto n. xxxxxx del xxxxxx, che annulla e sostituisce l'atto n. xxxxxx del xxxxx e che, nel conferire la pensione ordinaria diretta di anzianità (dal xxxxx), ha concesso l'indennità *una tantum*, in luogo di pensione privilegiata, per 4 annualità (di cui 2 riferibili all'infermità per cui è causa, sulla base del verbale della CMO del xxxxx).

**3.** – Con ordinanza n. 27 del 10.4.2025, resa all'esito dell'udienza del 8.4.2025, questo Giudice ha:

- disposto che il Collegio Medico Legale (CML) istituito presso la Corte dei conti rendesse parere sul seguente quesito: «*indicare, alla luce della documentazione disponibile in atti ovvero che si riterrà di acquisire, a quale*

*Tabella (A o B) del dPR n. 915 del 23.12.1978 sia ascrivibile la patologia diagnosticata al sig. xxxxx e riconosciuta dipendente da causa di servizio, con specificazione della relativa categoria in caso di ascrizione alla Tabella A*»;

- assegnato i seguenti termini: al CML, 180 giorni per redigere relazione preliminare; alle parti, 15 giorni successivi per l'eventuale formulazione di osservazioni alla relazione; al CML, 30 giorni successivi alla scadenza del termine da ultimo indicato per la stesura del parere definitivo;
- aggiornato la discussione all'udienza del 10.12.2025.

**4.** – Con nota trasmessa il xxxxx il CML ha reso noto di aver fissato l'inizio delle operazioni peritali per l'xxxxxx e chiesto una proroga di 120 giorni per la consegna del parere, con riserva di concludere l'iter anticipatamente ove compatibile con i carichi peritali da processare.

**5.** – Con ordinanza a verbale resa all'udienza del 10.12.2025 questo Giudice, preso atto della concorde volontà delle parti di non opporsi alla richiesta di proroga avanzata dal CML, ha rinviato la discussione della causa all'udienza del 13.5.2026.

**6.** – Il CML ha rilasciato il parere medico preliminare il xxxxx e, in assenza di osservazioni delle parti, il parere medico definitivo il xxxxxx.

**7.** – All'odierna udienza le parti si sono riportate.

La causa è stata posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

**8.** – La questione all'esame di questo Giudice attiene alla domanda volta al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato in relazione alle infermità lamentate dal ricorrente.

**9.** – A mente dell'art. 64, comma 1, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092, «*Il*

*dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subìto menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio*» (disposizione analoga è contenuta nell'art. 67, comma 1, per quanto concerne i militari); le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio «*solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante*» (art. 64, comma 3).

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che i fattori di servizio costituiscono concausa efficiente e determinante di infermità o lesione invalidante ogni qualvolta gli stessi abbiano, in modo prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, contribuito a determinare l'effetto dannoso, in misura tale che, ove tali fattori fossero mancati, detto effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato.

Il servizio, pertanto, deve costituire non solo l'occasione per l'insorgenza dell'infermità ma esercitare un'influenza giuridicamente rilevante, inscrivendosi nel momento genetico della stessa o nel suo decorso evolutivo, non essendo la mera coincidenza cronologica tra l'insorgere dell'infermità e la prestazione del servizio sufficiente a integrare la prova della dipendenza.

**10. –** Così inquadrato il contesto normativo di riferimento, reputa questo Giudice che non vi siano motivi per disattendere il giudizio tecnico espresso dal CML, il cui parere appare ben motivato e coerente con il quadro documentale.

Con il citato parere definitivo del xxxxx il CML ha formulato il giudizio diagnostico nei seguenti termini: «*spondiloartrosi lombosacrale con*

*discopatia erniaria in L5-S1 causa di radicolopatia cronica elettromiograficamente accertata ad impegno funzionale*».

Quindi, all'esito di un'esaustiva ricostruzione della vicenda controversa, l'organo peritale ha in primo luogo ricondotto l'infermità per cui è causa a un quadro unitario di «*spondiloartrosi lombosacrale con discopatia erniaria L5–S1 sindromizzata in poliradicolopatia cronica a carico dei territori L5–S1 bilateralmente*», con indizi di riacutizzazione e segni di danno assonale motorio, precisando che il quadro clinico risulta accompagnato da «*lombalgia cronica con periodiche riacutizzazioni, contrattura della muscolatura paravertebrale e limitazione della escursione articolare lombare, con riferite parestesie in territorio radicolare*».

Per il CML, si è in presenza di «*un complesso discopatico–artrosico L5–S1, in un contesto di multisegmentarietà degenerativa con protrusioni discali contigue, capace di determinare conflitto disco-radicolare e sofferenza cronica delle radici L5 e S1, confermata dai reperti elettrofisiologici (cronodispersione delle risposte F, onde A a destra, H-reflex ai limiti) e culminante nella diagnosi di poliradicolopatia cronica bilaterale a prevalenza L5 destra, con danno assonale motorio disomogeneo*».

Nella valutazione dell'organo ausiliario, tale condizione, aggravata dalla concomitante sindrome algico-disfunzionale con contrattura antalgica e limitazione del *range of motion* del rachide, esita in «*una menomazione stabile e non lieve, con significativo impatto sulle comuni attività e sull'impegno funzionale residuo*».

Richiamata la differenza fra le ipotesi di semplice algia meccanica rachidea (ascrivibili a Tabella B) e le menomazioni a connotazione neurogena (che

richiedono l'inquadramento in Tabella A), l'organo ausiliario ha ritenuto che la collocazione nella 8^ categoria della Tabella A sia giustificata laddove il «*deficit neurologico periferico sia oggettivato da indagini elettrofisiologiche (come nel caso di specie), si accompagni a limitazioni funzionali stabili del rachide e non raggiunga le soglie di gravità delle categorie superiori (esiti motori marcati, compromissioni sfinteriche, ecc.)*».

Nel caso del sig. xxxxxxx, gli accertamenti diagnostici disponibili certificano una «*poliradicolopatia cronica L5–S1 bilaterale con danno assonale motorio, elemento che qualifica la patologia come neuro-radicolare cronica, ben diversa dalla mera lombo-sciatalgia di natura meccanica*».

Inoltre, è presente una sintomatologia persistentemente espressa, con contrattura paravertebrale e limitazione della mobilità lombare, compatibile con «*un quadro di sofferenza radicolare stabilizzata in un contesto degenerativo plurisegmentario. Tali reperti – valutati unitariamente – superano la soglia della Tabella B e risultano pienamente coerenti con l'ascrizione alla Tabella A, ottava categoria*».

Particolare rilievo assume poi l'affermazione del CML secondo cui la precedente valutazione espressa dalla CMO di xxxx con il verbale del xxxxx «*risulta oggi superata alla luce della più aggiornata e completa oggettivazione clinica e neurofisiologica, che colma la lacuna probatoria allora esistente e qualifica la menomazione in termini di deficit radicolare cronico*».

In relazione a quanto precede, il CTU ha così concluso: «- *fatto salvo il nesso causale già riconosciuto - l'infermità sofferta dal Sig. xxxxxxx, meglio inquadrabile come [Spondiloartrosi lombosacrale con discopatia erniaria in L5-S1 causa di radicolopatia cronica elettromiograficamente accertata ad*

*impegno funzionale], si configura come menomazione neurologico-funzionale stabile e non lieve, suscettibile di ascrizione alla ottava categoria, della Tabella A annessa al d.P.R. n. 915 del 23.12.1978*».

**11.** – Orbene, questo Giudice reputa che il parere formulato dal consulente officiato meriti la più ampia condivisione, essendo congruamente motivato, fondato su solide evidenze mediche e immune da vizi logici.

Il percorso argomentativo del parere si snoda, infatti, attraverso una rigorosa disamina di tutti i fatti e di tutta la documentazione medica disponibile, facendo puntuale governo di principi valutativi medico-legali consolidati.

Di rilievo infine la circostanza che le parti, a cui la bozza di relazione è stata trasmessa dal CML, non hanno presentato alcuna osservazione.

**12.** – In conclusione, la domanda del ricorrente deve essere accolta, con il riconoscimento del diritto al conseguimento della pensione privilegiata di 8^ cat. Tab. A, a decorrere dalla data di presentazione della domanda (xxxxxx). Il ricorrente ha diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti a titolo di PPO e quelli percepiti.

Sugli arretrati maturati andrà, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

**13.** – La complessità delle questioni trattate, che ha reso necessario il ricorso a un supplemento istruttorio, giustifica la compensazione delle spese di lite.

**PQM**

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso

n. **37699**, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza del 13.5.2026.

**Il Giudice**

**(Giovanni Natali)**

Depositata il 19.5.2026 (f.to digitalmente)

Il Funzionario

(Franca Maria Alfarano)

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

**DISPONE**

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

**Il Giudice**

**(Giovanni Natali)**

Depositata il 19.5.2026 (f.to digitalmente)

Il Funzionario

(Franca Maria Alfarano)

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati

identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari 19.5.2026 Il Funzionario

(Franca Maria Alfarano)

(f.to digitalmente)